



(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 16 maggio 2013)

[L'inosservanza del termine di decadenza per l'impugnazione](#)

Il termine di 20 giorni, previsto dall'art. 50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (*ratione temporis* applicabile) per l'impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale, è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso tardivo e quindi inammissibile.

[Consiglio Nazionale Forense \(Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio\), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 14](#)

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 124.decadenza